



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE
SEZIONE DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Avv. M. CRISTINA GHILARDI, del Foro di Bergamo

Convegno del 19 maggio 2006

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

ART. 179 C.C.

Sono beni personali quelli che “non costituiscono oggetto della comunione” e che pertanto compongono il patrimonio individuale di ciascuno dei coniugi.

L'esistenza di tale categoria di beni esprime l'intento di lasciare a ciascun coniuge la titolarità dei beni:

- a) acquisiti senza l'apporto nemmeno INDIRETTO dell'altro;
- b) strumentali all'esplicazione del singolo.

Dall'elenco di cui all'art. 179 c.c. si evince che i beni personali si dividono in tre gruppi:

- 1) esclusi dalla comunione per TITOLO o EPOCA DELL'ACQUISTO (a-b-e);
- 2) esclusi dalla comunione in base alla loro peculiare DESTINAZIONE (c-d);
- 3) esclusi dalla comunione perché rappresentano una trasformazione di beni già personali (f).

* * *

179A) BENI PERSONALI A CAUSA DELL'EPOCA DELL'ACQUISTO

a) Sono personali tutti i beni di cui il coniuge era proprietario o titolare di un diritto di godimento prima del matrimonio .

La finalità della norma è quella di impedire ogni ingerenza del coniuge sul patrimonio che già apparteneva all'altro prima del matrimonio.

L'ANTERIORITA' va valutata rispetto al momento in cui si instaura la comunione legale che non necessariamente coincide con il matrimonio.

Esempi: i beni comprendono:

- PRELIMINARE DI ACQUISTO DI IMMOBILE fatto prima del matrimonio; se il definitivo è fatto dopo il matrimonio o 2932 c.c. il bene è comunque personale ma è meglio procedere alla dichiarazione di cui all'art. 179 ultimo comma c.c. nel contratto definitivo; (CASS 18.02.1998-18.02.1999N.1363 *)
- DIRITTI DI CREDITO di cui una persona è titolare prima di sposarsi;

- DIRITTI REALI DI GARANZIA;
- DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO;
- PARTECIPAZIONI SOCIALI;
- DIRITTI SU BENI IMMATERIALI;
- PROVENTI DELL'ATTIVITA' SEPARATA maturati prima della vigenza del regime legale di comunione L. 151/75;
- FRUTTI DEI BENI STESSI maturati prima della vigenza del regime legale di comunione L. 151/75;
- DANARO posseduto prima della comunione.

* * *

179 B) BENI PERSONALI PER TITOLO DI ACQUISTO

DONAZIONE E SUCCESSIONE

FINALITA' devono entrare in comunione solo i beni alla cui acquisizione i coniugi abbiano, anche **INDIRETTAMENTE**, contribuito entrambi.

Esempi:

- DONAZIONI DIRETTE;
- DONAZIONI INDIRETTE: l'art. 179 lett. b) c.c. ricomprende tra i beni personali del coniuge che non costituiscono oggetto della comunione legale "*i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione..., quando nell'atto di liberalità... non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione*". Ci si chiede se tra i beni esclusi dalla comunione legale debbano essere compresi solo quelli trasferiti mediante il negozio formale tipico di donazione previsto dall'art. 769 c.c. oppure debbano essere ricomprese anche le donazioni indirette ossia le liberalità attuate mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima. **La Corte di Cassazione** ha ripetutamente affermato, e fra le tante voglio segnalare la sentenza **15/6-14/12/2000 n. 15778 e la**

sentenza 15/11/1997 n. 11327,*che si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del danaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare in cui ovviamente oggetto della donazione rimane il danaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il danaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile che costituisce il fine della donazione. Nel caso infatti in cui il danaro è dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e quindi o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità con o senza la stipulazione in proprio nome di contratto preliminare con il proprietario dell'immobile, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio, porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del danaro impiegato per il suo acquisto. Una volta fornita la prova della finalizzazione della dazione di danaro all'acquisto dell'immobile, questo deve qualificarsi come donazione indiretta che, in quanto tale, rientra nel novero degli "*atti di liberalità*" previsti dagli artt. 809 e 179 lett. b) c.c.. Non è neanche necessario all'avviso del Supremo Collegio che il donante compia delle attività tipiche per qualificare la fattispecie come donazione indiretta ma è sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo e l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. Conseguentemente, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi, sarà possibile dichiarare nell'atto notarile che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio la dazione di danaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l'acquisto di una casa). Pertanto al fine di rendere palesi tutti i rapporti economici sottesi all'acquisto, la parte può chiedere al notaio di inserire in atto una dichiarazione dalla quale risulti che la dotazione finanziaria per l'acquisto proviene da un altro soggetto oppure può chiedere

al notaio di far intervenire direttamente il donante all'atto al fine di fargli rendere la dichiarazione di aver fornito la somma necessaria per l'acquisto. In conclusione questa sentenza apre le porte verso nuove forme di dichiarazione da rendersi a cura del donante o del beneficiario nel contratto notarile di acquisto in maniera tale da rendere palese che l'atto in questione configura una donazione indiretta.

- DONAZIONI REMUNERATORIE 770 I comma c.c. dove la liberalità discende da una autonoma determinazione del donante intuitu personae; no 770 II comma c.c. per la prevalenza della funzione di ricompensa assegnata dal legislatore;

- tutti gli ATTI A TITOLO GRATUITO: esempio contratto a favore di terzo senza animus donandi, per esempio comodato, per esempio negozio per mezzo del quale il consorte diventa titolare senza corrispettivo di un diritto reale di garanzia.

Il bene spetta di regola al coniuge beneficiario quale bene personale e tuttavia il DONANTE o TESTATORE può attribuirlo anche alla comunione legale.

Nulla vieta inoltre che uno dei coniugi doni all'altro un proprio bene e che uno degli sposi attribuisca un bene personale alla comunione legale, sembra preferibile però parlare in questo caso di convenzione matrimoniale.

* * *

179E) RISARCIMENTO DEL DANNO PENSIONE DI INVALIDITA'

Sono beni personali quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

Titolo extracontrattuale: rientrano nelle somme extracontrattuali solo quelle riferite a danni che abbiano colpito beni personali del coniuge + danno alla persona.

Titolo contrattuale.

* * *

179C) DESTINAZIONE DELL'ACQUISTO PER USO STRETTAMENTE PERSONALE

quindi beni di uso strettamente personale + accessori.

Sono PERSONALI non solo gli oggetti di cui l'altro coniuge è oggettivamente

impossibilitato ad avvalersi ma anche quelli che, anche se in astratto sono utilizzabili da entrambi, sono nella disponibilità e nell'uso esclusivo di uno solo.

Se si parla di valutazione in concreto essa va riferita NON al reddito della famiglia ma:

- alle abitudini di vita; - agli interessi e svaghi cui sono soliti dedicarsi i coniugi.

La destinazione concreta del bene e NON la sua natura è ciò che rende o meno l'oggetto di uso personale:

- beni mobili;

- beni mobili registrati;

- beni immobili: esempio studio nel quale il coniuge si dedica all'hobby della pittura.

***L'acquisto DEVE essere INDIVIDUALE** e non congiunto, quindi per il **bene mobile**

allo scioglimento della comunione il coniuge professionista avrà l'onere di provarne la personalità e dunque la destinazione almeno iniziale alla professione al fine di poterli prelevare dalla comunione stessa (ex art. 195). I terzi subacquirenti potranno trovare tutela nell'art. 1153 c.c.: i terzi che ne hanno il possesso in buona fede .

*Per i beni **immobili** e **mobili registrati** l'art. 179 Il comma c.c. richiede espressamente che *“l'esclusione deve risultare dall'atto di acquisto **se** di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”*.

Per escluderlo serve:

A) la dichiarazione del coniuge acquirente esclusivo che il bene è personale;

B) la dichiarazione dell'altro (vedi oltre sub 179 ult. Comma C.C.);

C) iniziale atto di destinazione all'uso strettamente personale o , come vedremo in seguito, professionale.

Solo in presenza di A+B+C il bene acquistato in comunione è di esclusiva titolarità del professionista che può validamente disporne fino a quando l'altro non abbia esperito vittoriosamente un'azione di accertamento della titolarità della comunione legale.

* * *

Peraltro, una volta che il bene inizialmente personale, perché destinato ad uso

personale o professionale del coniuge, non fosse più adibito a tale scopo, esso verrebbe automaticamente recuperato al patrimonio comune.

* * *

179D) PER DESTINAZIONE ALLA PROFESSIONE DI UN CONIUGE

Sono personali i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione.

La norma è ispirata alla tutela della sfera squisitamente individuale nella quale ha rilievo preminente l'attività professionale che è fonte di sostentamento ma anche di esplicazione della personalità del singolo.

Come i beni di uso strettamente personale nemmeno quelli in esame possono essere inclusi nella COMUNIONE CONVENZIONALE.

Esempio professione: attività liberale che può essere svolta in via subordinata; medico che esercita presso ospedale o al contrario magistrato che possiede una biblioteca di testi giuridici.

I beni debbono essere destinati all'attività lavorativa o professionale ma NON IMPRENDITORIALE del coniuge, ciò in quanto l'attività imprenditoriale trova la propria autonoma disciplina nell'art. 178 c.c..

Nel caso di acquisto di IMMOBILI o MOBILI REGISTRATI da adibire all'impresa individuale di uno dei coniugi ex art. 178 c.c., non sarebbe necessaria l'osservanza delle finalità ex art. 179 Il comma c.c. in quanto il cespite sarebbe escluso dalla comunione attuale perché diverrebbe oggetto di comunione "*de residuo*" (e quindi sarebbe temporaneamente personale) per il solo fatto obiettivo della destinazione all'impresa medesima.

Dubbia è poi la questione se eventuali mobili di lusso (quadri d'autore, mobili antichi, tappeti di pregio) che il coniuge collochi nel proprio studio siano o meno parti del patrimonio comune.

Possono essere considerati strumentali perché contribuiscono ad accrescere la stima

del professionista; bisogna comunque valutare in concreto se sono in armonia con gli arredi dell'abitazione familiare, la proporzione con il tenore di vita e le possibilità economiche del professionista.

* * *

179F) BENI PERSONALI PER SURROGAZIONE

“Sono personali i beni acquistati con il prezzo di trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”.

La seconda parte della norma 179 lett. f) vale solo per i beni mobili non registrati in quanto per i beni mobili registrati e per gli immobili occorrono gli adempimenti delle formalità di cui al II comma 179 lett. f).

La finalità della norma è quella di consentire che il patrimonio personale possa essere accresciuto attraverso l’acquisto di beni diversi da quelli del quale era formato in origine ed attraverso il loro impiego.

Questi beni peraltro, a differenza di quelli delle lett. d) ed e) possono essere oggetto della COMUNIONE CONVENZIONALE.

La surrogazione richiede:

PRESUPPOSTO OGGETTIVO (alienazione o scambio di un bene personale e la correlazione con il nuovo acquisto) si verifica in presenza dei seguenti fattori:

- a) atto derivativo in cui il coniuge assume la veste di avente causa;
- b) il corrispettivo deve essere pagato dal coniuge (Cass. 27/2/2003 n. 2954 *), con lo scambio di un bene personale, con danaro ricavato dalla alienazione di un bene personale.

PRESUPPOSTO FORMALE: il coniuge acquirente che intenda mantenere la titolarità esclusiva del bene surrogato DEVE rendere una dichiarazione al momento dell’atto di acquisto. Questo presupposto è indispensabile per evitare la caduta in comunione ex art. 172 lett. a) del bene mobile acquistato in surrogazione. Però secondo la Cass.

18/8/1994 n. 7430* tale dichiarazione deve essere ritenuta necessaria solo nelle fattispecie nelle quali possa essere obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento (o l'investimento) di danaro avuto per donazione o per eredità o sia frutto dello scambio di beni egualmente personali. Secondo la Cassazione quindi la dichiarazione ex art. 179 lett. f) è sempre necessaria per i terzi, mentre nei confronti del coniuge non acquirente è indispensabile solo nel caso in cui *“il consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo di danaro o beni acquisiti per donazione e/o successione ma anche di danaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio frutto del proprio lavoro). Solo in tal caso, infatti, oggetto del reinvestimento e della permuta potrebbero essere tanto i primo quanto i secondi a scelta del coniuge che li possiede entrambi, sicché solo in tal caso si rende necessario, anche nei confronti dell'altro coniuge, rendere la dichiarazione de qua”*.

+ Cass 20.01.1006 n. 1197 *

* * *

179 Il comma C.C.

L'acquisto di beni immobili o mobili registrati, fatto dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi dell'art. 179 I comma lett. c), d), f) quanto tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stata parte anche l'altro coniuge.

Come avevamo già detto sub 179 I comma lett. c) se acquisto un bene mobile registrato o immobile ci deve essere:

- A) dichiarazione del coniuge acquirente esclusivo che il bene è personale;
- B) partecipazione del coniuge dell'acquirente il quale deve rendere una espressa e contemporanea dichiarazione in tal senso avente carattere ricognitivo;
- C) iniziale atto di destinazione del bene ad uso:
 - individuale, - professionale, - personale per surrogazione; cioè l'esistenza di requisiti di cui all'art. 179 lett. c) d) f) .c.c.

Secondo la sentenza della Suprema Corte n. 2954 del 27/2/2003*: *“In regime di*

comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, né sono elementi di per sé sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il comma 2 dell'art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) della comma 1 dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che di tal che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel comma 1 dell'art. 179 c.c.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia".

Segnalare anche Cass. 24.09.2004 n. 19250*

Pertanto la qualità di bene PERSONALE e la conseguente esclusione dalla comunione nel caso previsto dall'art. 179 comma 1 lett. f) non consegue per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio del coniuge essendo invece necessario, affinché tale esclusione si verifichi:

1) che l'acquisto sia stato effettuato con danaro proveniente dalla vendita di beni personali (Cass. n. 9355/77),

2) o mediante la permuta con altri beni personali (Cass. 1556/93).

La partecipazione al contrario del coniuge (formalmente) non acquirente ed il suo eventuale assenso esplicito all'acquisto personale da parte dell'altro, non sono considerati elementi sufficienti di per sé ad escludere l'acquisto dalla comunione legale.

Pertanto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (2954/03 e Cass. 19250/04, 1917/00 e 1556/93), la partecipazione alla stipula e l'eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale dispositiva (sotto forma di rinuncia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa il carattere personale del bene.

Se tale carattere personale manca, l'incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinuncia da parte di uno dei coniugi.

Pertanto la natura personale del bene acquistato da un solo coniuge un regime di comunione dei beni sarà subordinata alla sussistenza dei requisiti

FORMALI: la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente contestualmente alla stipula dell'atto;

SOSTANZIALI od OGGETTIVI: c/d/f art. 179.

La DOTTRINA prevalente ritiene **necessaria** la partecipazione all'atto del coniuge non stipulante precisando che il "se" vada interpretato nel senso di "e *purché*".

2 casi

In presenza di condizioni oggettive perché il bene possa dirsi personale il coniuge formalmente presente non acquirente potrà:

- confermare la dichiarazione del coniuge acquirente (**ASSENSO**),
- silenzio assenso all'acquisto personale,

- ingiustificato rifiuto: provvedimento giudiziale di accertamento di bene personale.

Qualora il coniuge rifiuti di intervenire o di rendere la dichiarazione è necessario che colui che intende acquistare esperisca nei suoi confronti un giudizio contenzioso di accertamento diretto a far dichiarare l'esistenza di presupposti di personalità dell'acquisto. L'azione deve essere esercitata prima dell'atto di acquisto che NON può essere stipulato sino al passaggio in giudicato della sentenza favorevole per il coniuge acquirente perché in caso contrario il bene andrebbe nel patrimonio comune.

La giurisprudenza ritiene che tale presenza non sia richiesta come presupposto necessario dell'acquisto personale a favore della stipulante ma anche solo carattere cognitivo ed è imposta dal legislatore a garanzia del sistema della pubblicità immobiliare da effettuare ex 2647 c.c. per segnalare il carattere personale dell'acquisto, pertanto la presenza perché l'acquisto sia personale è facoltativa. Segnalo anche sul punto, da ultimo, la sentenza n. 19250/04 che ribadisce il principio di cui sopra della natura ricognitiva della dichiarazione del coniuge non proprietario che partecipi all'atto di acquisto di bene personale anche perché il dargli natura negoziale, richiedendone dunque la obbligatorietà ed imprescindibilità della partecipazione comporterebbe una inaccettabile limitazione della libertà contrattuale del coniuge acquirente il cui acquisto potrebbe essere impedito dal semplice rifiuto dell'altro di prestarsi ad intervenire all'atto.

In conclusionale, quindi, il bene, dal punto di vista sostanziale, diviene in ogni caso personale al momento dell'acquisto qualora sussistano i presupposti oggettivi di esclusione dalla comunione ed il coniuge acquirente PRESENTE renda la dichiarazione di cui all'art. 179 comma 1 lett. f) ma, nel caso in cui in seguito insorga una controversia –ipotesi possibile sia in caso di mancata partecipazione che viceversa–, l'onere della prova sarà diversamente distribuito a seconda che il coniuge non acquirente fosse o meno intervenuto all'atto di acquisto.

Cioè la presenza o meno in tali casi ha solo valore sul versante probatorio appunto

ricognitivo.

* * *

In assenza dei presupposti sostanziali perché il bene possa dirsi personale se vi è “rifiuto del coacquisto ex lege” e quindi una chiara manifestazione di volontà del coniuge non acquirente a che il bene entri in comunione, tale dichiarazione assume un chiaro valore negoziale che non può essere sostituita da provvedimento giudiziale.

Secondo Cass. 2954/03 tale istituto è vietato.

Noi optiamo per la tesi più liberale.

L'esclusione del bene dalla comunione legale viene così determinata da una specifica volontà negoziale del coniuge non acquirente talché la pubblicità dovrà essere eseguita a pena di inopponibilità e non ai fini di mera notizia ex art. 2647 c.c..

* * *

ACCESSIONE

In tema di comunione legale tra i coniugi la costruzione realizzata in costanza di matrimonio da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in proprietà esclusiva entra (in via del pari esclusiva) a far parte del suo patrimonio per effetto delle disposizioni generali in materia di accessione senza cadere, pertanto, nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all'art. 177 l comma lett. b) c.c..

Ne consegue che **la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano reale** (non potendo quegli vantare, in mancanza di un apposito titolo o di una specifica disposizione di legge alcun diritto di comproprietà nemmeno superficiale sulla costruzione) **bensì su quello meramente obbligatorio** (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione) senza che a diversa conclusione possa condurre la tacita approvazione della presunzione Muciana di cui all'art. 70 Legge Fallimentare (si cfr sul punto Cass. 22/4/1998 n. 4076; Cass. Sezioni Unite 27/6/1996 n. 651 e ancora da ultimo Cass. Sezione I 14/3/1992 n. 3141 con una serie di altri rinvii

giurisprudenziali).

Per cui **l'acquisto per accessione** da parte del proprietario del suolo della costruzione eseguita su terreno di sua proprietà esclusiva **avviene ai sensi dell'art. 934 c.c. automaticamente** salvo che non sia diversamente disposto dal titolo e dalla legge.

Per il principio di cui all'art. 934 c.c. *“l'esecuzione di una costruzione su suolo altrui comporta invero l'acquisto della proprietà della stessa da parte del proprietario del suolo a titolo originario. Tale acquisto perciò non può ritenersi compiuto dal coniuge proprietario del suolo come richiesto dall'art. 177”*.

Pertanto, quando la costruzione sia stata eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi con impiego di danaro comune, non potrà che applicarsi il comma 1 dell'art. 192 nel senso che il coniuge che sia giovato dell'accessione sarà tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione (ossia come recita la norma prelevate per fine diverso dall'adempimento delle obbligazioni gravanti sui beni comuni) mentre qualora nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge a quest'ultimo spetterà il diritto di ripetere la relativa somma ai sensi dell'art. 2033 c.c..

Vedi Cass.12.05.1999 n.4716*

* * *

LA SEPARAZIONE DEI BENI

ARTT. 215-217-218-219 C.C.

La separazione dei beni costituisce uno dei due soli regimi matrimoniali, l'altro è quello della comunione legale, espressamente previsti dal legislatore, che regolano in modo tendenzialmente completo i diritti patrimoniali dei coniugi.

Il regime di separazione si caratterizza per il fatto che i coniugi conservano la titolarità esclusiva dei beni e, più in generale, di tutti i diritti patrimoniali acquistati tanto prima quanto dopo le nozze, nonché la disponibilità senza limiti dei diritti medesimi.

Le disposizioni dedicate alla separazione non trattano dei *debiti* ma sembra chiaro che,

almeno in linea di principio, ciascun coniuge debba rispondere personalmente in via esclusiva delle obbligazioni contratte, secondo le regole comuni in materia.

Ai sensi **dell'art. 159 .c.c.** il regime patrimoniale legale, e cioè il regime che con il matrimonio si instaura in mancanza di una manifestazione di volontà dei coniugi in senso diverso, è quello della comunione. Questa regola non si applica nella sola ipotesi di matrimonio con un soggetto già fallito, pendente la procedura fallimentare, in cui si instaura il regime di separazione dei beni.

Quando non sia questo il caso, i coniugi possono evitare il regime di comunione e fare sì che, a seguito del matrimonio, si instauri il regime di separazione dei beni

- concludendo prima delle nozze una *convenzione matrimoniale* a ciò diretta ;
- od anche, come disposto dall'art. 162 Il comma c.c., *esprimendo all'atto della celebrazione del matrimonio una semplice scelta* in tal senso.

La convenzione matrimoniale diretta ad instaurare il regime di separazione dei beni può anche risolversi nell'indicazione del regime prescelto; oppure, dato che la separazione costituisce un regime "negativo", può contenere semplicemente una dichiarazione negativa: una dichiarazione cioè tramite la quale i coniugi esprimono la volontà di escludere il regime di comunione nel senso di impedire che esso si costituisca nel caso di convenzione anteriore alle nozze oppure nel senso di provocare lo scioglimento nel caso di convenzione posteriore alle nozze.

Alla convenzione di separazione sono opponibili **tanto una condizione come un termine**, possibilità queste che devono essere esaminate soprattutto sotto il profilo della pubblicità del regime patrimoniale della famiglia.

Come dispone il comma 4 dell'art. 162 c.c. occorre che a margine dell'atto di matrimonio risultino annotati la data del contratto , il notaio rogante e le generalità dei contraenti per opponibilità a terzi.

Ne deriva che colui il quale consulto i registri dello stato civile può avere conoscenza solo della circostanza che i coniugi hanno concluso una convenzione ma, se vuole

conoscerne i contenuti, deve risalire ad essa e ciò può fare domandando di consultarla o agli stessi coniugi o, trattandosi di atto pubblico, al notaio rogante.

Tramite questa consultazione il terzo potrà venire a conoscenza anche della circostanza che la convenzione è sottoposta ad un termine o ad una condizione.

Ma l'esistenza di un termine non potrà creare nessun problema ai terzi mentre l'esistenza di una condizione potrà creare dei problemi in quanto questi terzi potrebbero non essere in grado di stabilire se questa condizione si è avverata, sia mancata o debba ancora avverarsi.

Il regime della separazione può terminare in diversi modi:

- 1) con la scadenza del termine,
- 2) con l'avveramento della condizione risolutiva a cui sia eventualmente sottoposta la convenzione che lo abbia instaurato;
- 3) con lo scioglimento e l'annullamento del matrimonio;
- 4) con la stipulazione di una convenzione di comunione legale;
- 5) con la costituzione di un fondo patrimoniale limitatamente ai beni conferiti nel fondo.

Art. 217: ai sensi dell'art. 217 ciascun coniuge "*dei beni di cui è titolare esclusivo*" ha tanto l'amministrazione quanto il godimento. La disposizione non ne parla ma è chiaro che ciascun coniuge dei beni medesimi può anche liberamente disporre.

Le norme di cui al 2° e 3° comma dell'art. 217 .c.c . contemplano l'ipotesi in cui ad un coniuge –rispettivamente con o senza obbligo di rendere conto dei frutti– sia stata conferita una procura ad amministrare i beni dell'altro.

Si deve ritenere che essere presuppongano in realtà il conferimento di un mandato con o senza rappresentanza, conferimento che può avvenire con qualsiasi forma ed anche tramite comportamenti concludente.

Il mandato di cui all'art. 217, oltre che non esclusivo e revocabile, deve poi intendersi gratuito.

Dalla gratuità del mandato deriva in particolare che la responsabilità del coniuge amministratore per colpa dovrà essere valutata secondo quanto previsto nell'art. 1710 c.c. con minor rigore.

Dal 2° e 3° comma dell'art. 217 c.c. si ricava che tra i coniugi l'obbligo di rendiconto deve essere previsto.

Il predetto articolo infatti presuppone il conferimento di un mandato generale nell'ambito di un mandato relativo ad uno o più affari determinati ed il 3° comma dell'art. 217 esclude che il coniuge il quale abbia amministrato i beni dell'altro senza obbligo di rendiconto debba rispondere per i frutti consumati.

Tali si intendono i frutti naturali civili che non abbiano più materiale consistenza ed i frutti ancora esistenti ma già percetti o venduti.

L'opposizione all'intromissione dell'altro coniuge nell'amministrazione dei propri beni di cui parla l'ultimo comma del 217 non deve necessariamente rivestire la forma scritta ma può anche essere formulata oralmente e risultare da comportamenti concludenti.

Di conseguenza può essere provata con qualsiasi mezzo.

La norma si riferisce non soltanto agli atti di amministrazione ma più in generale a tutti gli atti compiuti da un coniuge in relazione ai beni dell'altro nonostante l'opposizione di quest'ultimo e prevede la responsabilità del primo per i danni e la mancata percezione dei frutti secondo le regole ordinarie dettate per gli atti illeciti.

Per quanto concerne l'**art. 218** il profilo concernente il godimento dei beni dell'altro coniuge è disciplinato fondamentalmente dalla norma dell'art. 218 c.c. ai sensi del quale il coniuge che gode dei beni dell'altro è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario che adesso andremo ad enumerare, quindi:

- obbligazioni di formale inventario,
- obbligazioni di prestare idonea garanzia di cui all'art. 1002 c.c.,
- obbligo di restituzione,

- obbligo di provvedere alle spese per la manutenzione ordinaria: art. 1004 c.c.,
- obbligo di custodire i beni fino alla consegna,
- obbligo di rispettare la destinazione economica della cosa,
- obbligo dell'usufruttuario di corrispondere al proprietario l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie e dell'art. 1009 1° comma c.c.
- l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere al proprietario l'interesse sulle somme pagate da quest'ultimo per carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto.
- l'obbligo di pagare le imposte e di sopportare gli altri pesi di cui all'art. 1008,
- quello di compiere la denuncia delle usurpazioni previste dall'art. 1012 c.c.
- quello di concorrere alle spese delle liti nella misura indicata dall'art. 1013 c.c..

La norma **dell'art. 219** 1° comma c.c. con l'ammettere che la prova della proprietà esclusiva di un bene possa essere data con qualsiasi mezzo, consente che possano essere sempre provati, anche a mezzo di testimoni, pure i contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta ad probationem.

La norma dell'art. 219 1° comma si applica ovviamente nelle controversie fra i coniugi nonché nelle controversie fra un coniuge e gli eredi dell'altro e nelle controversie fra gli eredi di un coniuge e gli eredi dell'altro.

L'art. 219 2° comma ai sensi del quale i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi fissa una presunzione legale relativa. Per vincere la presunzione occorre provare l'inesistenza di una comunione ordinaria e cioè di una comunione ex art. 1100 c.c..A tale scopo basterà fornire le stesse prove che sarebbero sufficienti per provare l'inesistenza di una comunione ordinaria fra soggetti non coniugati, anche già a dimostrazione del possesso esclusivo del bene potrebbe pertanto bastare qualora in relazione alle circostanze tale possesso possa considerarsi sufficiente fondamento per una presunzione di proprietà esclusiva del possessore.

Questa disposizione riguarda tanto i beni mobili come i beni immobili.

Per quanto concerne i beni mobili si è ritenuto che la sua applicazione debba essere però limitata ai beni presente nella casa coniugale o in una residenza secondaria della famiglia e non possa essere estesa anche ai beni che si trovino presso l'azienda, l'ufficio, l'officina del singolo coniuge in considerazione del fatto che, in linea di principio, in regime di separazione, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Anche per quanto riguarda la disposizione del 2° comma dell'art. 219 c.c., così come si è visto a proposito della disposizione del 1° comma, va posto il problema dell'applicabilità nei rapporti fra i coniugi e i terzi.

L'opinione che tende a prevalere esclude che la presunzione di cui si tratta possa essere invocata in danno dei terzi, che cioè la presunzione possa essere invocata da un coniuge nei confronti di un terzo creditore dell'altro che abbia aggredito i beni in possesso di quest'ultimo o nei confronti di un terzo acquirente dell'intero bene dall'altro coniuge.

Avv. M. Cristina Ghilardi